

**Comune di Cerveteri**  
Provincia di Roma

**CAPITALE SOCIALE**

**ALLEGATO N. 14**

**OGGETTO:**

**COSTRUZIONE CIVICO CIMITERO DEL  
COMUNE DI CERVETERI**

**IL SINDACO:**  
**Alessio Pascucci**

**PROGETTISTA**



DATA: 08-05-2015

**SARA 94 S.R.L.**

~~Amministratore Unico~~  
*Felca Maria Rita*



Comune di Cerveteri

ARRIVO

Prot. n. 0017244 del 10/05/2015

Titolo - Classe 1

Repertorio 131013

Raccolta 8140

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno undici del mese di dicembre, in Bracciano, Via Principe di Napoli n. 23 alle ore dieci

11 dicembre 2009

Innanzitutto me Dottor BRUNO CESARINI, Notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente la signora:

FELCI MARIA RITA nata a Roma, il giorno 24 dicembre 1966, domiciliata a Ladispoli, Via Florida n. 36, nella sua qualità di Amministratore Unico della società:

"SARA 94 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Bracciano, Via del Fornaccio n. 18, capitale sociale euro 255.402,00 (duecentocinquantacinquemilaquattrocentodue virgola zero zero), iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 04793501000, R.E.A. 809084.

Detta comparente, della cui identità io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone il verbale, all'assemblea dei soci della predetta società di cui assume la presidenza a norma di statuto.

Il Presidente accerta e constata che:

- sono presenti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale come risulta dal foglio presenze che, consegnatomi dal presidente si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- dell'Organo Amministrativo è presente se medesima quale Amministratore Unico;
- del Collegio sindacale è presente il Presidente dr. Vittorio Lucarini, assenti giustificati gli altri membri.

Ciò constatato, il Presidente dichiara quindi l'assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria ed idonea a deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) aumento del capitale sociale da euro 255.402,00 (duecentocinquantacinquemilaquattrocentodue virgola zero zero) ad euro 822.000,00 (ottocentoventiduemila virgola zero zero).

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente rende noto che i membri del collegio sindacale non presenti sono stati informati della riunione, a tal proposito tutti gli intervenuti dichiarano espressamente di ritenersi sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla discussione. Passando quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno il Presidente, dato atto che il capitale è interamente versato ed esistente e che non sussistono perdite, come da situazione patrimoniale della società al 30 novembre 2009, propone all'assemblea di aumentare lo stesso da Euro 255.402,00 (duecentocinquantacinquemilaquattrocentodue virgola zero zero) fino ad Euro 822.000,00 (ottocentoventiduemila virgola zero zero), attraverso offerta in opzione ai soci di nuove quote emesse al valore nominale, mediante imputazione, in primo luogo, della posta "utili portati a nuovo" per l'importo pari ad euro 166.171,00 (centosessantaseimilacentosettantuno virgola zero zero) ed in secondo luogo attraverso utilizzo di parte del finanziamento effettuato dai soci, in proporzione al capitale da ciascuno posseduto, per l'importo di euro 400.427,00 (quattrocentomilaquattrocentoventisette virgola zero zero) il tutto come risulta dalla situazione patrimoniale sopra citata.

Ciò esposto il Presidente invita l'assemblea a discutere e deliberare.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità degli intervenuti

DELIBERA

- 1) di approvare la situazione patrimoniale al 30 novembre 2009;

4  
8 GENNAIO 2010 AL  
NR. 185 SEDE JT



00161 Roma - Via Giuseppe Marchi, 10 - Tel. 06/44290156 (r.a.)  
00068 Bracciano (Rm) Via Principe di Napoli, 23 - Tel. fax 06/99999948

STUDIO NOTAIATO ASSOCIATO  
RENATO CARRAFA e BRUNO CESARINI

2) di aumentare il capitale sociale da euro 255.402,00 (duecentocinquantacinquemilaquattrocentodieci virgola zero zero) fino ad Euro 822.000,00 (ottocentoventiduemila virgola zero zero), attraverso offerta, in opzione ai soci in proporzione al capitale dagli stessi posseduto, di sottoscrizione di nuove quote emesse al valore nominale.

Detto aumento di euro 566.598,00 (cinquecentosessantaseimilacinquecentonovantotto virgola zero zero), viene sottoscritto e versato dai soci, in proporzione al capitale da ciascuno posseduto, in primo luogo mediante imputazione della posta "utili portati a nuovo" per l'importo pari ad euro 166.171,00 (centosessantaseimilacentosettantuno virgola zero zero) ed in secondo luogo attraverso utilizzo di parte del finanziamento effettuato dai soci, in proporzione al capitale da ciascuno posseduto, per l'importo di euro 400.427,00 (quattrocentomilaquattrocentoventisette virgola zero zero), il tutto come risulta dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2009, sopra approvata.

Si precisa che, dopo l'operazione, l'importo del finanziamento soci ammonta ad Euro 170,00 (centosettanta virgola zero zero).

Si specifica che in virtù del presente aumento i soci possiedono ciascuno la seguente partecipazione al capitale:

FELCI MARIA RITA per Euro 411.000,00 (quattrocentoundicimila virgola zero zero);

FELCI DANIELE per Euro 411.000,00 (quattrocentoundicimila virgola zero zero).

Per quanto possa occorrere ciascun socio espressamente presta il proprio consenso all'utilizzo della posta di cui sopra e rinuncia alla restituzione delle somme;

3) di modificare l'articolo cinque, primo comma, dello statuto che, d'ora in avanti, sarà del seguente letterale tenore:

#### **"ART. 5 - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI**

[1] Il capitale sociale è di EURO 822.000,00 (ottocentoventiduemila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

#### **INVARIATO IL RESTO DELL'ARTICOLO"**

4) di dare mandato all'Organo amministrativo per l'esecuzione di quanto testé deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti quindici.

Il Presidente mi consegna lo statuto con le modifiche apportate, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B"

5) La comparente ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte del notaio rogante, ai fini del perfezionamento delle procedure relative al presente atto. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che i propri dati potranno essere trattati da soggetti terzi, incaricati dal notaio rogante, anche mediante strumenti informatici idonei all'archiviazione e saranno soggetti alle comunicazioni previste dalla Legge a favore di Enti e società incaricate della tenuta dei registri immobiliari, catastali e/o del Registro delle Imprese.

La comparente dichiara altresì di essere a conoscenza che il responsabile del trattamento dei dati è il notaio rogante il presente atto e di consentire espressamente al trattamento anche dei dati sensibili, ex art. 17 D.Lgs. 196/2003, da parte dello stesso, ai fini del perfezionamento delle procedure del presente atto.

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

La comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato avendone esatta conoscenza.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto che ho letto alla comparente che, da me interpellata lo dichiara conforme alla sua volontà. Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio occupa di due fogli in-

tercalati quattro facciate intere e quanto sin qui della quinta.  
F.TO: MARIA RITA FELCI – BRUNO CESARINI NOTAIO.



ALLEGATO "A" AL N° 8140 DI RACC.

ALLEGATO AL N. DI REP.  
FOGLIO PRESENZE DEI SOCI  
ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"SARA 94 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Bracciano, Via  
del Fornaccio n. 18, capitale sociale euro 255.402,00.  
Convocazione il giorno 11 dicembre 2009 ore 10.00


In Bracciano, Via Principe di Napoli n. 23

FELCI MARIA RITA QUOTA EURO 127.701,00 

FELCI DANIELE QUOTA EURO 127.701,00 

*Maria Rita Felci*

*Daniele Felci*



# ALLEGATO "B" ALL' ATTO SILE DI RACC.

## STATUTO

### ART. 1 - COSTITUZIONE

[1] E' costituita una società denominata "SARA 94 Società a responsabilità limitata".

### ART. 2 - SEDE

[1] La società ha sede in BRACCIANO all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

[2] Con delibera di assemblea da assumere con la maggioranza indicata nell'art.11 comma [5] possono essere istituite e soppresse sedi amministrative, uffici, filiali, succursali, agenzie, depositi e rappresentanze sia in Italia che nell'ambito della Comunità europea.

[3] Il domicilio del socio, per quel che concerne ogni rapporto tra soci e società, è quello risultante dal libro dei soci.

### ART. 3 - DURATA

[1] La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

[2] Essa potrà essere prorogata una o più volte, anche per periodi diversi, o anticipatamente sciolta con delibera di Assemblea da assumere con la maggioranza prevista dall'art.11 comma [6].

### ART. 4 - ATTIVITA' ED OGGETTO SOCIALE

[1] L'attività costituente l'oggetto sociale è:

a) la realizzazione, tanto in proprio che per conto di terzi, di:

1) opere di edilizia residenziale sia pubblica che privata, tanto del tipo tradizionale che industrializzata, a destinazione abitativa, commerciale, industriale, artigianale ed agricola,

2) opere di restauro archeologico e di edifici monumentali, ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio, sistemazione idrogeologica, forestale e montana,

3) demolizioni, movimenti di terra e trasporti relativi,

4) autotrasporto di merci per conto terzi,

5) esercizio di cave per estrazione di materiali inerti per l'edilizia, compresa la loro lavorazione quando occorre,

6) opere e lavori di falegnameria, carpenteria metallica, opere specializzate in cemento armato, impermeabilizzazioni speciali, fondazioni speciali,

7) impianti per la raccolta, il trattamento, il recupero, lo smaltimento e la trasformazione dei rifiuti, tanto urbani che industriali,

8) opere di urbanizzazione di qualsiasi grado e per la realizzazione di servizi sociali, costruzione di ospedali, scuole, cimiteri e di infrastrutture in genere a destinazione per usi pubblici,

9) strade, pavimentazioni speciali, acquedotti e fognature, dighe, gallerie, ponti, porti, aeroporti, lavori marittimi in genere,

10) impianti di irrigazione - idrici - termici - di condizionamento aria - per la produzione, il trasporto e la distribuzione di gas, combustibili liquidi, energia e calore, di sollevamento, potabilizzazione e depurazione delle acque - antincendio - isolamento termico-acustico;


11) linee telefoniche ed elettriche a bassa ed alta tensione,

b) la produzione di:

1) conglomerati cementizi e bituminosi,

2) manufatti in cemento e materie di qualsivoglia natura per impieghi edili, agricoli, commerciali ed industriali,

c) la gestione per conto dell'Ente committente, la manutenzione e l'organizzazione dei servizi connessi con l'utenza in riferimento agli impianti indicati al precedente punto (a) numeri (7) (8) (9) (10) (11).



*Maria Rita F...*

d) La compravendita, la costruzione, la locazione di beni immobili rustici ed urbani. La società potrà inoltre organizzare, gestire o concedere in gestione sale per il gioco del Bowling, per videogiochi, biliardo, ping - pong e similari, sale attrezzate per riunioni e convegni, per proiezioni, per esposizioni, per intrattenimenti e per l'impegno del tempo libero in genere.

Per lo svolgimento di queste attività la società provvederà all'approntamento di idonei locali da acquisire in qualsiasi forma, comprese operazioni di locazione finanziaria.

[2] Per conseguire l'oggetto sociale la società potrà altresì rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie di qualsiasi genere e compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali, connesse e relative direttamente o indirettamente a siffatta gestione, assumere non a scopo di collocamento tra il pubblico interessenze e partecipazioni in altre società od aziende commerciali, sia direttamente che indirettamente, purché tutto quanto sopra descritto non costituisca la sua attività prevalente od esclusiva né si ponga in contrasto con la normativa dettata dalla Legge n° 1/1991, dalla Legge 197/1991, dal D.Lgs 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

[3] La società potrà anche:

- a) aderire a gruppi di acquisto nonché a consorzi aventi lo scopo di disciplinare la produzione e lo scambio,
- b) partecipare ad associazioni temporanee ed a raggruppamenti di imprese allo scopo di acquisire lavori da Enti Pubblici e Privati, distribuirli e farli eseguire dai partecipanti.

#### **ART. 5 - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI**

[1] Il capitale sociale è di EURO 822.000,00 (ottocentoventiduemila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere conferiti anche beni in natura e crediti, con l'osservanza degli artt. 2254 - 2255 - 2465 c.c., nonché prestazioni d'opera o di servizi in favore della Società.

[2] In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte del socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

[3] Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

[4] In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. Salvo per il caso di cui all'art.2482/ter l'aumento può essere attuato anche mediante offerta a terzi di quote di nuova emissione. In tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso a norma dell'art.2473 c.c.

#### **ART. 6 - TITOLI DI DEBITO**

[1] La società può emettere titoli di debito a seguito di decisione dei soci riuniti in assemblea e da assumere con la maggioranza indicata nell'art.11 comma [5].

[2] La decisione di emissione dei titoli di debito dovrà risultare conforme a quanto di seguito indicato:

1. Non può essere assunta prima che siano trascorsi tre mesi dalla costituzione della società;
2. Possono essere emessi titoli nominativi o al portatore e in questo ultimo caso il titolo deve indicare l'investitore professionale che lo ha sottoscritto;

*Salvatore*



3. L'importo complessivo dei titoli di debito non può eccedere cinquanta volte il capitale sociale,

4. Il regolamento del prestito dovrà prevedere:

- determinazione del valore nominale di ciascun titolo,
- determinazione del rendimento dei titoli o del criterio per il suo calcolo,
- modo e tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli,
- se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia in tutto o in parte subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società,
- se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società,
- determinazione delle eventuali garanzie che assistono i titoli di debito.

#### **ART. 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI**

[1] I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al due per cento dell'ammontare del capitale nominato quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore.

[2] Salvo diversa determinazione i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

[3] Il rimborso dei finanziamenti dei soci è disciplinato dall'art.2467 c.c.

#### **ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE**

[1] Il socio che intende alienare a titolo oneroso la propria quota, totalmente o parzialmente, deve comunicare a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le generalità e la residenza del possibile compratore, il prezzo concordato e le modalità di pagamento.

[2] La prelazione va esercitata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, da inviarsi al socio offerente. In caso di esercizio di tale diritto da parte di più soci, la quota trasferenda sarà ripartita tra essi in proporzione alle quote di partecipazione al capitale.

#### **Art. 9 - RECESSO**

[1] Il diritto di recesso va esercitato mediante lettera raccomandata da spedire: entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso,


entro 30 giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, se questo fatto è diverso da una delibera.

[2] Per la determinazione del valore della quota del socio che recede dovrà essere utilizzato il "metodo misto, patrimoniale - reddituale" e si dovrà tener conto dell'avviamento commerciale, in base al numero degli anni di manifestazione degli effetti, del tasso medio di redditività, riferito al settore e alla specifica attività dell'impresa, della redditività minima richiesta dall'investimento, opportunamente valutato il rischio d'impresa.

#### **ART. 10 - ESCLUSIONE**

[1] Sono considerate ipotesi di giusta causa di esclusione del socio:

- a) aver riportato condanna a pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) essere divenuto inidoneo ad effettuare le prestazioni d'opera o di servizi convenuti come oggetto di conferimento,
- c) gravi inadempienze degli obblighi derivanti al socio dalla legge o dal contratto so-





ziale,

d) sopravvenuta inesistenza o impossibilità di utilizzo dei beni costituenti oggetto di conferimento,

e) venir meno dei requisiti professionali richiesti per l'acquisizione dello status di socio.

[2] L'esclusione è deliberata dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentano la totalità del capitale sociale esclusa la quota del socio della cui esclusione si tratta. La delibera è immediatamente esecutiva. Il rimborso della partecipazione al socio escluso è effettuato entro centoottanta giorni.

#### **ART. 11 - DECISIONI DEI SOCI**

[1] Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato dalla società almeno otto giorni prima dell'adunanza con una delle seguenti modalità:

- posta raccomandata con ricevuta di ritorno,

- consegna diretta in mani del socio o di familiare convivente o di persona addetta alla sua casa,

- fax o indirizzo di posta elettronica dichiarati dal socio,

e indicherà il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché le materie da trattare.

[2] L'assemblea per l'approvazione del bilancio annuale deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art.2364 c.c.

[3] Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche da un non socio, con delega conferita per iscritto, da conservarsi negli atti della società. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di un socio.

[4] L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti.

[5] L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

[6] Nei casi di:

a) modificazioni dell'atto costitutivo,

b) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,

c) istituzione e soppressione di sedi secondarie,

d) trasferimento della sede in altro Comune,

l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

[7] Nei casi di trasformazione della società in società di persone, fusione e scissione della società l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

#### **ART. 12 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

[1] La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più di cinque membri, nominati dall'assemblea, anche tra i non soci, secondo le determinazioni dell'assemblea al-

l'atto della nomina.

[2] I componenti di ciascuno dei predetti Organi durano in carica a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca, ovvero per un periodo di tempo stabilito dall'assemblea di volta in volta all'atto della nomina, comunque non inferiore ad un esercizio, e sono rieleggibili.

[3] L'organo amministrativo ha i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria per l'attuazione dell'oggetto sociale.

[4] Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un presidente, ove a ciò non abbia provveduto direttamente l'assemblea.

[5] Con l'osservanza delle limitazioni di legge il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri determinando il contenuto della delega ed i compensi.

[6] Il Consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale su convocazione del presidente ogni volta che sia ritenuto opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri. La convocazione del Consiglio deve farsi con lettera da spedire o consegnare a mano, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio di ciascun amministratore e Sindaco effettivo.

[7] Nei casi di urgenza la convocazione potrà farsi con telegramma da spedire almeno un giorno prima. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno altresì svolgersi per tele o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed segretario. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

[8] La firma sociale e la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e possono essere anche attribuite agli amministratori delegati.

[9] L'organo amministrativo potrà nominare direttori nonché procuratori della società, anche fra persone estranee, per il compimento di particolari atti e categorie di atti e potrà altresì delegare la firma per operare sui conti bancari, di qualsiasi genere, nei limiti delle disponibilità e degli eventuali affidamenti consentiti.

[10] L'amministratore che non interviene a n° 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere decaduto.

[11] Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, uno o più amministratori e permanga la maggioranza, si provvederà alla loro sostituzione con validità fino alla successiva assemblea.

[12] Qualora invece venga a mancare la metà o più degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione si intende decaduto. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo gli amministratori rimasti in carica potranno compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

[13] Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice civile.

[14] Al momento della nomina l'assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione annuale degli amministratori rimettendo al Consiglio la quantificazione individuale in relazione ai rispettivi incarichi.

#### **ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO**

[1] Verificandosi i presupposti di legge, o per volontà dell'Assemblea, questa provvederà alla nomina di un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e due supplenti, scelti a termini di legge.

[2] Al Collegio Sindacale compete ogni attività inerente il controllo legatè del conti ed il controllo contabile.

[3] Sindaci durano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

[4] L'Assemblea che nomina i Sindaci determina il loro compenso e fissa i criteri per la sua determinazione.

#### **ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

[1] L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

[2] L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, alla compilazione del bilancio e della nota integrativa, previo esatto inventario, nonché di una relazione sull'andamento dell'esercizio, salvo le dispense di legge.

[3] Gli utili netti risultanti da bilancio regolarmente approvato saranno così ripartiti: non meno del 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale, il residuo, salva diversa disposizione dell'assemblea, ai soci in proporzione delle partecipazioni di ciascuno.

#### **ART. 15 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

[1] Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento anticipato della società l'assemblea stabilirà i criteri di svolgimento della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

[2] La delibera dovrà essere assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

#### **ART. 16 - DISPOSIZIONI DIVERSE**

[1] Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata.

*Alberto F. F.*

*Giuseppe Bruno*

